

La Divisione della formazione professionale

vista la decisione n. 560.13.87 del 20 marzo 2013 della Divisione della formazione professionale, con la quale sono state definite le modalità e i criteri per l'esonero dalla frequenza alle lezioni scolastiche di cultura generale;

considerata l'entrata in vigore a contare dal 1. febbraio 2014 della nuova Ordinanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base, che abroga la precedente Ordinanza federale del 27 aprile 2006;

tenuto conto della necessità di rivedere la decisione emanata dalla scrivente Divisione alla luce delle esperienze maturate nel frattempo e della nuova normativa federale;

richiamati:

- l'art. 15 cpv. 2 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- gli artt. 18 cpv. 3 e 19 dell'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003;
- l'Ordinanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013;
- Il Piano quadro per l'insegnamento della cultura generale;
- le direttive cantonali per gli esami finali della cultura generale;
- la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione continua (Lorform) del 4 febbraio 1998,

sentiti i capi ufficio della formazione professionale e la coordinatrice cantonale della cultura generale,

d e c i d e :

1. A parziale modifica dei criteri indicati al punto 2 della decisione n. 560.13.87 del 20 marzo 2013 emanata dalla scrivente divisione, gli esoneri dalla frequenza alle lezioni scolastiche di cultura generale e dalla procedura di qualificazione della materia cultura generale sono concessi a coloro che nel caso di un precedente percorso formativo svizzero incompleto hanno ottenuto una nota finale sufficiente nella materia di cultura generale.
2. Se la persona in formazione desidera ottenere la nota di cultura generale, deve frequentare le lezioni per tutti i semestri della formazione e completare tutte le procedure di qualificazione della materia.

3. La presente decisione entra in vigore a contare dall'anno scolastico 2014/15.

4. Intimazione a:

- Centro d'arti e mestieri, viale S. Franscini 25, 6500 Bellinzona;
- Centro professionale Trevano, 6952 Canobbio;
- Centro professionale di Biasca, Stradone Vecchio Sud, 6710 Biasca;
- Centro scolastico per le industrie artistiche, via Brentani 18, 6900 Lugano;
- Centro professionale del verde, via S. Gottardo, 6828 Mezzana;
- Scuola professionale artigianale e industriale, via alla Morettina 3, 6600 Locarno;
- Scuola professionale artigianale e industriale, via Mola, 6850 Mendrisio;
- Scuola d'arti e mestieri della sartoria, via al Fiume, 6962 Viganello;
- Centro professionale commerciale, via Vallone 29, 6500 Bellinzona;
- Centro professionale commerciale, via Cappuccini 2, 6600 Locarno;
- Centro professionale commerciale, via Gerso 1a, 6900 Lugano;
- Centro professionale commerciale, via Vela 7, 6830 Chiasso;
- Scuola specializzata per le formazioni sanitarie e sociali, 6952 Canobbio;
- Scuola specializzata per le formazioni sanitarie e sociali, via Ferriere, 6512 Giubiasco;
- Scuola medico tecnica e sup. medico tecnica, via alla Morettina 3, 6600 Locarno;
- Scuola medico tecnica e sup. medico tecnica, via Ronchetto 14, 6900 Lugano;
- Scuola cantonale degli operatori sociali, via Agostino Maspoli, 6850 Mendrisio.

5. Comunicazione a:

- Direzione DECS, Residenza governativa, 6500 Bellinzona;
- Uffici di formazione, in sede;
- Esperta cantonale della cultura generale, sig.a Regula Gnosca.

DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il direttore:



Paolo Colombo

La capoufficio della formazione
industriale, agraria, artigianale e artistica e
Responsabile di cultura generale:



Silvia Gada